

Regolamento per la valutazione dei Ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia

Art. 1 - Finalità

1. Al fine di favorire la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in attuazione all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nell'osservanza di quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2024, pubblicato nella G.U. serie generale del 29 ottobre 2024, n. 254, l'Università Telematica "Universitas Mercatorum" definisce i criteri per la valutazione dei Ricercatori che ne facciano richiesta.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i centoventi giorni antecedenti la scadenza del medesimo, su istanza dell'interessato, l'Università valuta l'attività svolta dal richiedente ai fini della sua chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

Art. 3 - Oggetto della valutazione

1. È oggetto di valutazione l'insieme delle attività svolte dal candidato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36.
2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta

qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 4 - Criteri per la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti tiene conto dei criteri di seguito enumerati:
 - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
 - b) livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
 - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance, personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio ovvero personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 5 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito enumerati:
 - a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
 - b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
 - c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

- d) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
 - e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
 - j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
2. La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito enumerati:
- a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico, se previsti per il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore afferisca;
 - b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
 - d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
 - e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
3. L'Università valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati,

nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

- c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
4. Tenuto conto delle specifiche esigenze di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze e nel rispetto dei criteri sopra elencati, l'Università può ulteriormente declinare, al fine di renderli maggiormente selettivi, gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ed individuati dal presente Regolamento.

Art. 6 - Procedura della valutazione e nomina della Commissione

1. La valutazione in parola ha luogo dietro richiesta dell'interessato al Rettore.
2. Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, il Rettore dispone l'avvio della procedura valutativa mediante Decreto Rettorale.
3. Il Rettore nomina con Decreto Rettorale la Commissione valutatrice secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e del d.m. 977/2013 e ss.mm.ii.
4. Sono esclusi dalla Commissione i Professori che hanno fatto parte alla Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.
5. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.
6. La valutazione delle attività di cui agli articoli precedenti prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, svolta di fronte ad una Commissione giudicatrice.
7. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
8. I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi dal decreto di nomina.
9. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale.

10. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti.
11. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione dopo un anno dalla precedente istanza.
12. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta del Ricercatore in tenure track è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui al presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

Art. 7- Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle posizioni da Ricercatori in tenure track attivate ai sensi della normativa vigente.